5.31 Riscossione coattiva con iscrizione a ruolo

Indice:

- a. Introduzione
- b. Procedura per la riscossione
- c. Emissione e informatizzazione del ruolo
- d. Provvedimento di sgravio
- e. Stato delle riscossioni
- f. Normative di riferimento

La riscossione coattiva a mezzo ruolo è una procedura per il recupero dei crediti derivanti da indebite riscossioni. Il ruolo è un elenco nominativo di soggetti debitori che viene compilato dall'agente della riscossione. I ruoli contengono le generalità e il codice fiscale del debitore e la somma dovuta.

a. Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 46 del 26/2/1999, ha disposto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge n. 337 del 28/9/1998.

Con la riforma, entrata in vigore dal 1° luglio 1999, in attuazione del D.Lvo n. 46 del 26/2/1999, il ruolo oltre ad essere lo strumento ordinario della riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, può essere utilizzato per la riscossione delle entrate degli enti locali ed in sostanza costituisce il mezzo privilegiato per la riscossione delle entrate di tutte le amministrazioni pubbliche.

b. Procedura per la Riscossione

L'avvio delle procedura per la riscossione coattiva, ha come presupposto l'emanazione di un provvedimento di addebito, il quale, è preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241, e debitamente notificato al debitore costituisce titolo esecutivo, valido ai sensi dell'art. 229 del D.Lvo n. 51 del 19/2/1998.

Il recupero mediante iscrizione a ruolo dovrà attivarsi qualora il debitore non adempia spontaneamente alla restituzione delle somme oggetto del credito erariale.

c. Emissione e Informatizzazione del Ruolo

Gli Enti Creditori sono tenuti a trasmettere la minuta a ruolo, utilizzando appositi *modelli*, al Consorzio Nazionale Concessionari territorialmente competente che provvederà alla sua informatizzazione.

Il Consorzio, dopo aver informatizzato il ruolo così compilato, lo restituirà all'Ente Creditore che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.M. 321/1999, entro dieci giorni dovrà apporvi il visto di esecutorietà e trasmetterne un esemplare al competente concessionario mediante il Consorzio Nazionale Concessionari.

d. Provvedimento di Sgravio del Ruolo

Se, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, il debitore dimostri l'avvenuto pagamento della somma contestatagli, si dovrà procedere all'emissione di un provvedimento di sgravio, così da consentire l'annullamento del ruolo.

e. Stato delle Riscossioni

I dati concernenti lo stato di riscossione dei crediti, potranno essere consultati avvalendosi del servizio "download stato delle riscossioni" disponibile su Internet.

Detta consultazione consente di conoscere l'esito del ruolo nonché l'eventuale inizio della procedura esecutiva a cura del Concessionario, in caso di mancato pagamento della cartella. Per la consultazione in via telematica si dovrà richiedere, alla sede periferica del Consorzio Nazionale Concessionari territorialmente competente, il codice cliente Web.

f. Normativa di Riferimento

- ✓ D.Lvo n. 46 del 26/2/1999
- ✓ Legge n. 337 del 28/9/1998
- ✓ Legge 7/8/1990 n. 241
- ✓ D.Lvo n. 51 del 19/2/1998 art. 229.
- ✓ D.M. 321/1999.